

Ente accreditato dal



Ministero dell'Istruzione e del Merito
per la formazione del personale della scuola

 S.O.F.I.A.



SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "SAN MICHELE"
Via Sardegna, 7
Sant'Agata di Militello (ME)

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
in persona del Ministro pro tempore
gabinetto@pec.mur.gov.it

Al Dirigente presso il Ministero dell'Università e della Ricerca dott. Alessandro Nicodemi
dgordinamentiufficio3@mur.gov.it
(rif. nota prot. n. 11276 del 11.06.2024)

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA
– direzione generale per lo studente, lo sviluppo
e l'internazionalizzazione della formazione superiore (Ufficio 3°) -
del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
in persona del Direttore generale pro tempore
all'indirizzo pec: dgsinfs@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
drsi@postacert.istruzione.it
comunicazione.sicilia@istruzione.it
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Messina
uspme@postacert.istruzione.it
marilena.serrano@istruzione.it
(rif. comunicato stampa del 09.08.2024)

OGGETTO: CORSI DI PERFEZIONAMENTO SULLA METODOLOGIA CLIL RILASCIATI DALLA SCUOLA SUPERIORE DI MEDIAZIONE LINGUISTICA SAN MICHELE

Il sottoscritto Federico Errante nato a Palermo (PA), il 31/05/1987, in qualità di direttore della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "San Michele" sita in via Sardegna n.7 a Sant'Agata di Militello (ME), con riferimento alle note a margine epigrafate di codesti Uffici, rappresenta quanto segue.

Con il parere n. 47/2019 il Consiglio di Stato (allegato), in ordine alla possibilità per la scrivente Scuola di rilasciare i titoli di conseguimento di 24 crediti formativi universitari (CFU) necessari per accedere ai concorsi a cattedra ha statuito, per quanto qui di interesse, che "l'attività della scuola, **ove contenuta nell'ambito di ciò per cui è abilitata, non possa che estendersi anche alla istituzione di corsi funzionali al conseguimento dei CFU** specificamente richiesti per l'accesso al concorso";

e, con riferimento all'inquadramento delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici nel contesto del sistema universitario, che "è evidente che **ne fanno parte**, nei limiti e ai fini consentiti dalla legislazione, **le istituzioni attraverso le quali si conseguono titoli equipollenti**, che in quanto tali **"entrano", appunto, nel sistema universitario**. Tra queste rientrano a pieno titolo le A.F.A.M. ma anche, per quanto qui di interesse, **le scuole superiori per i mediatori linguistici** >>.

Ciò comporta che laddove la Scuola Superiore di Mediazione Linguistica, nell'ambito del proprio ordinamento e quindi delle materie di insegnamento e dei curricula rientranti nel piano di studi, rilasci ai propri studenti - non a soggetti esterni rispetto all'istituzione - titoli che comportano il conseguimento di crediti formativi per l'accesso ai concorsi, gli stessi siano validi e legalmente riconosciuti.

La statuizione del Supremo Consiglio prende abbrivio dalle disposizioni che riguardano le Scuole Superiori di Mediazione Linguistica inerenti il rilascio di titoli triennali equipollenti ai diplomi di laurea afferenti alla Classe L-12 (art. 1, comma 2 del D.M. n. 38 del 2002) e, all'esito di corsi di durata biennale, di ulteriori titoli equipollenti, ai fini professionali e **concorsuali**, alla Classe LM-94 (art. 4, D.M. n. 59 del 2018).

Premesso e atteso quanto sopra, pertanto **legittimamente la scrivente Scuola Superiore di Mediazione linguistica può erogare ai propri studenti, nell'ambito dei curricula di studio, corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL**. I detti corsi, pienamente rientranti nelle prerogative e nelle attività delle Scuole Superiori nell'ambito della formazione dei propri studenti, **non** comportano infatti il rilascio del titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010, né di una certificazione CeClil o di certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6.

Trattandosi – si ribadisce – di corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU – e quindi non rientrando nell'ambito del DM 249/2010 né del Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6 - non solo nessuna norma dell'ordinamento giuridico vieta alle Scuole Superiori di Mediazione Linguistica di realizzare i detti corsi a beneficio dei propri studenti nell'ambito delle attività curriculari, ma – come si è visto – tale inferenza è già stata vagliata in analogia positivamente dal Consiglio di Stato.

Pertanto, ad ogni effetto di legge - e sin da ora in autotutela - si deduce che le note in epigrafe emarginate non possano trovare applicazione e positivo riscontro rispetto alle attività della deducente Scuola, che, nei termini anzidetti, riguardano una fattispecie del tutto differente.

La presente è a valersi altresì ai sensi dell'art. 10bis della l. 241/90.

Con ossequio.

Sant'Agata di Militello, 13 agosto 2024

Il Direttore
F.to dott. Federico Giuseppe Errante